

dell'importo del credito precettato aumentato della metà »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell'articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell'esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall'istanza ».

ART. 40.

1. All'articolo 560 del codice di procedura civile, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

« I provvedimenti di nomina e di revoca del custode e l'autorizzazione di cui al terzo comma o la sua revoca sono dati con ordinanza costituente titolo esecutivo per il rilascio e non impugnabile. Dopo l'aggiudicazione è sempre sentito l'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 485 ».

ART. 41.

1. L'articolo 564 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 564. — (*Facoltà dei creditori intervenuti*). I creditori intervenuti a norma del secondo comma dell'articolo 563 partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato e possono provocarne i singoli atti ».

ART. 42.

1. All'articolo 567 del codice di procedura civile, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« I termini di cui al secondo comma possono essere prorogati, su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi. Ulteriori proroghe possono essere concesse

nei limiti di cui all'articolo 154. Se la proroga non è concessa o non è richiesta, il giudice dell'esecuzione dichiara l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile carente della prescritta documentazione; si applica l'articolo 630 ».

ART. 43.

1. All'articolo 571 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« L'offerta non è efficace se l'offerente non presta cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto ».

ART. 44.

1. All'articolo 572 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Se l'offerta è inferiore al valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, è sufficiente il dissenso di un creditore intervenuto a farla respingere »;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Se l'offerta è pari o superiore al valore determinato a norma dell'articolo 568, il giudice può fare luogo alla vendita quando ritiene che non vi è seria probabilità di migliore vendita all'incanto ».

1. L'articolo 584 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 584. — (*Offerte dopo l'incanto*). Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell'incanto.

Tali offerte si fanno mediante deposito in cancelleria, prestando cauzione per una

somma pari alla metà di quella offerta, oltre l'ammontare approssimativo delle spese di vendita.

Il giudice, verificata la regolarità delle offerte, indice la gara, della quale il cancelliere dà pubblico avviso a norma dell'articolo 570 e comunicazione all'aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma.

Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura di cui al secondo comma.

Nel caso di diserzione della gara indicata a norma del terzo comma, l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma la perdita della cauzione a titolo di multa ».

#### ART. 46.

1. All'articolo 585 del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Se il versamento del prezzo avviene con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, il giudice con il decreto di trasferimento, dopo avere ordinato la cancellazione dei gravami, ordina la iscrizione della ipoteca a garanzia del credito. Si applicano in tale caso gli articoli 38 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ».

#### ART. 47.

1. All'articolo 591-*bis*, primo comma, del codice di procedura civile, dopo la parola: « sede » è inserita la seguente: « preferibilmente ».

#### ART. 48.

1. All'articolo 608 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

« L'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno tre giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà ».

#### ART. 49.

1. All'articolo 617 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « venti »;

b) al secondo comma, la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « venti ».

#### ART. 50.

1. All'articolo 624 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il giudice provvede analogamente, anche sospendendo l'efficacia esecutiva del titolo, in caso di opposizione ai sensi dell'articolo 615, primo comma »;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-*terdecies*. La disposizione si applica anche al provvedimento di cui all'articolo 512, secondo comma ».

#### ART. 51.

1. L'articolo 629 del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente:

« ART. 629. — (*Rinuncia*). Il processo si estingue se il creditore pignorante e quelli intervenuti rinunciano agli atti.

In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell'articolo 306 ».

ART. 52.

1. All'articolo 634, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole da: « gli estratti » fino a: « tenute » sono sostituite dalle seguenti: « le fatture e gli altri documenti commerciali ».

ART. 53.

1. All'articolo 642, primo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: « pubblico ufficiale autorizzato, » sono inserite le seguenti: « ovvero se il ricorrente offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni, ».

ART. 54.

1. All'articolo 649 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: « sospendere » sono inserite le seguenti: « o revocare anche in parte »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Con il provvedimento di revoca della provvisoria esecuzione, il giudice dispone, altresì, la cancellazione o la riduzione della ipoteca iscritta ai sensi dell'articolo 655 ».

ART. 55.

1. All'articolo 669-*octies* del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni »;

b) al secondo comma, le parole: « trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni »;

c) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:

« Nel caso di reclamo, i termini di cui ai commi precedenti decorrono dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo.

Le disposizioni dei commi precedenti e quella di cui al primo comma dell'articolo 669-*novies* non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 ovvero anticipatori degli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali e ai provvedimenti di danno temuto emessi ai sensi dell'articolo 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito; nel caso di mancato inizio del giudizio di merito, il provvedimento è modificabile e revocabile dal giudice che lo ha emesso se si verificano mutamenti delle circostanze ».

ART. 56.

1. All'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di venti giorni dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione ».

ART. 57.

1. Dopo l'articolo 696 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« ART. 696-*bis*. — (*Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite*). L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del secondo

comma. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.

Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.

Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Il processo verbale è esente dall'imposta di registro ».

#### ART. 58.

1. All'articolo 703 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-*bis* e seguenti, in quanto compatibili »;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Con l'ordinanza che accoglie o respinge la domanda il giudice provvede sulle spese del procedimento. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'articolo 669-*terdecies*.

Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito, che è definito con sentenza non appellabile. Si applica l'articolo 669-*novies*, terzo comma ».

#### ART. 59.

1. All'articolo 704 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La reintegrazione nel possesso può essere tuttavia domandata al giudice com-

petente a norma dell'articolo 703, il quale dà i provvedimenti temporanei indispensabili; ciascuna delle parti può proseguire il giudizio dinanzi al giudice del petitorio, ai sensi dell'articolo 703 ».

#### ART. 60.

1. All'articolo 830 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« In pendenza del giudizio, su istanza di parte, la corte d'appello può sospendere l'esecutorietà del lodo quando può derivarne gravissimo danno o sussistono fondati motivi, con cauzione o senza ».

#### ART. 61.

1. L'articolo 87 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile a disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di seguito denominate « disposizioni di attuazione del codice di procedura civile », è sostituito dal seguente:

« ART. 87. — (*Produzione di documenti*). I documenti offerti in comunicazione dalle parti, dopo la costituzione ed a norma dell'articolo 184 del codice, sono prodotti mediante deposito in cancelleria ed il relativo elenco deve essere comunicato alle parti nelle forme stabilite all'articolo 170, ultimo comma, del codice ».

#### ART. 62.

1. All'articolo 103 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« L'intimazione a cura del difensore contiene:

1) l'indicazione della parte richiedente e della controparte, nonché gli estremi dell'ordinanza con la quale è stata ammessa la prova testimoniale;

2) le generalità ed il domicilio della persona da citare;

3) il giorno, l'ora ed il luogo della comparizione, nonché il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi;

4) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, la persona citata potrà, a norma dell'articolo 255 del codice, essere accompagnata a mezzo della polizia giudiziaria e condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro, oltre che alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione abbia dato causa ».

#### ART. 63.

1. Dopo l'articolo 173 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

« ART. 173-bis (*Contenuto della relazione di stima e compiti del perito*). Il perito provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono risultare:

1) l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali;

2) una sommaria descrizione degli stessi;

3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento;

4) l'esistenza di vincoli o di oneri a carico del bene che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria del bene o i vincoli connessi con il carattere storico-artistico del bene;

5) i vincoli e gli oneri che saranno cancellati o resi inefficaci all'atto del pignoramento. Il perito prima di ogni attività controlla la completezza dei documenti di cui all'articolo 567, secondo

comma, del codice, segnalando al giudice immediatamente quelli mancanti o inidonei.

Il perito, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno quarantacinque giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 569 del codice, a mezzo posta o attraverso mezzi telematici.

Le parti possono depositare all'udienza note alla consulenza purché abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito, secondo le modalità fissate al secondo comma; in tale caso il perito interverrà all'udienza per rendere i chiarimenti ».

#### ART. 64.

1. All'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dai seguenti:

« Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza.

Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispon-

dente, della data di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale o della dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente »;

b) il terzo comma è sostituito dai seguenti:

« Trascorsi dieci giorni dalla data in cui il piego è stato depositato nell'ufficio postale o in una sua dipendenza senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è immediatamente restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione "atto non ritirato entro il termine di dieci giorni" e della data di restituzione.

Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato nell'ufficio postale o in una sua dipendenza senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione "non ritirato" e della data di restituzione »;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

« La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del deposito ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore »;

d) al quinto comma, dopo le parole: « presso l'ufficio postale » sono inserite le seguenti: « o una sua dipendenza »;

e) il sesto comma è abrogato.

#### ART. 65.

1. All'articolo 13 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: « Esenzione fiscale » sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il giudice istruttore, in funzione di giudice unico, convoca le parti davanti a sé provvede per la decisione della causa ai sensi degli articoli 281-*quater*, 281-*quinquies* e 281-*sexies* del codice di procedura civile »;

c) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati.

#### ART. 66.

1. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spesa di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« 5-*bis*. Il contributo unificato non è dovuto nelle ipotesi di riassunzione del giudizio nel grado per il quale lo stesso è già stato versato.

5-*ter*. Il contributo unificato non è dovuto per i procedimenti di correzione degli errori delle sentenze e degli altri provvedimenti del giudice ».